Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 105° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 12 *gennaio* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1964
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 358

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CRESTANI Giovanni, nato a Vallonara (Vicenza) il 7 luglio 1916, partigiano combattente. — Comandante di brigata partigiana, nel corso di una ardimentosa azione, benchè gravemente ferito, continuava nella lotta incitando i suoi uomini. Esaurite le forze, si abbatteva esanime al suolo. — San Sudario, 25 settembre 1944.

(3733)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1964, n. 338.

Modifica degli articoli 53 e 260 del regolamento doganale, ai fini della semplificazione della procedura per le operazioni di esportazione di merci ammesse alla restituzione di oneri fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796; e con i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968 e 12 ottobre 1956, n. 1460;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 53 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è inserito, tra il terzo e il quarto comma, il seguente:

« Qualora la dichiarazione sia dattiloscritta su speciali moduli forniti dall'Amministrazione e contenga tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi, il risultato della visita, se conforme alla dichiarazione, può essere espresso con le parole « visto conforme » senza ripetere le indicazioni medesime e prescindendo altresì da quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 52 ».

Art. 2.

L'art. 260 del predetto regolamento, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta.

La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontrini siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica se in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione, come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti alla Intendenza.

Tuttavia, qualora per l'esportazione sia stata seguita la procedura indicata all'art. 53, penultimo comma, si prescinde dalla preventiva omologazione; in tal caso la domanda è presentata direttamente all'Intendenza di finanza la quale, constatata la regolarità formale

della documentazione, provvede alla liquidazione dei diritti e trasmette contemporaneamente copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove in tale occasione l'ufficio rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'Intendenza.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con la osservanza di quanto stabilito con l'art. 362, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui ai commi precedenti, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1964, n. 339.

Modifica dell'art. 2 del decreto presidenziale 27 febbraio 1955, n. 192, concernente norme per l'attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale entrata per i prodotti esportati e la corrispondente imposizione di conguaglio per quelli importati;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1955, n. 192, concernente le norme di attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 570;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, è inserito, fra il secondo ed il terzo comma, il seguente:

« Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia ».

Nello stesso art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, sono inseriti, fra il quarto ed il quinto comma, i seguenti:

« Quando a norma del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni, la bolletta di esportazione non è soggetta a preventiva omologazione, la domanda di restituzione è presentata direttamente all'Intendenza di finanza la quale provvede alla liquidazione e, contemporaneamente, trasmette copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, per gli adempimenti di competenza ».

« Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la domanda di restituzione può raggruppare tutte le esportazioni effettuate, nel mese cui si riferisce, anche presso dogane diverse ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI —
GIOLITTI — COLOMBO —
MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 340.

Autorizzazione alla Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche di Roma ad acquistare un immobile.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche di Roma, viene autorizzata ad acquistare dal prof. Quattrocchi al prezzo di L. 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila), l'immobile composto di tre camere ed accessori, sito in Roma alla piazza Tarquinia n. 5-*d*, insistente su area distinta, in parte nel catasto urbano di Roma alla partita 322.042 con i mappali n. 11.003 e, in parte, nel nuovo catasto terreni del comune di Roma alla partita 24.181, da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di sede della Parrocchia del SS. Salvatore dalla Chiesa omonima in quella di San Domenico Confessore, nel comune di Pianella (Pescara).

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 29 giugno 1962, relativo al trasferimento di sede della Parrocchia del SS. Salvatore, nel comune di Pianella (Pescara), dalla Chiesa omonima nella Chiesa di San Domenico Confessore, nello stesso Comune, con il titolo di « Parrocchia di San Domenico Confessore ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 342.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gaetano Confessore, in via Flaminia Nuova della città di Roma.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 29 maggio 1962, integrato con altri due decreti del 30 maggio 1962 e 5 febbraio 1963, nonchè con due dichiarazioni del 3 dicembre 1962 e 26 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gaetano Confessore, in via Flaminia Nuova della città di Roma, e alla istituzione due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 343.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della S. Famiglia, in villaggio Faina del comune di Campofranco (Caltanissetta).

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 4 ottobre 1962, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 25 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della S. Famiglia in villaggio Faina del comune di Campofranco (Caltanissetta), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 344.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria autonoma ed indipendente dei Santi Pietro e Paolo, in rione Montesano del comune di Genova.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 21 gennaio 1961, integrato con due dichiarazioni entrambe del 10 settembre 1963, relativo alla erezione della Vicaria autonoma ed indipendente dei Santi Pietro e Paolo, in rione Montesano del comune di Genova, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Vicaria stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1964.

Nomina dell'ing. Eugenia Niccolò, nata Grillo, a direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1964, con il quale il dott. ing. Giuseppe Paleologo, direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici è stato nominato ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'ingegnere Eugenia Niccolò, nata Grillo, direttore centrale nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominata direttore dell'Azienda stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1964

SEGNI

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1964
Registro n. 17 *Ufficio risc. poste e tel., foglio n.* 002. — ANSALONE

(4446)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Venezia in data 17 dicembre 1954, n. 55368, 12 settembre 1957, n. 6605, e 12 dicembre 1958, n. 48954, con le quali è stato proposto che il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo, conferito ad una parte del territorio del comune di Venezia con decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 aprile 1929 e 23 marzo 1935, venga esteso all'intero territorio del Comune stesso;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo conferito ad una parte del territorio del comune di Venezia con decreti ministeriali 25 aprile 1929 e 23 marzo 1935 è esteso all'intero territorio del Comune stesso.

Art. 2.

Nell'intero territorio del comune di Venezia opera, per il conseguimento delle finalità turistiche locali, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Venezia.

Il prefetto di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1964.

Nomina della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1962, con il quale il Consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia è stato trasformato in Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*) della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione amministratrice di detto Consorzio, in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Sentite le Organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia;

c) il dott. Carlo Salvioli Mariani, il dott. Alessandro Magnanini e il perito agrario Guelfo Benzi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Reibello Alberti, il sig. Vincenzo Bertozzi ed il geom. Giuseppe Cavalcabue, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Ugo Scaltriti, il sig. Silvio Corradini ed il geom. Silvano Fornaciari, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

f) il dott. Luciano Corradini ed il perito agrario Emilio Barchi, tecnici agricoli designati rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvioli Mariani e il sig. Reibello Alberti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 13 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1964.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1963-64 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1963, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1963-64 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione per la formazione complementare degli apprendisti;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1963, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione della Gestione principale del « Fondo » predetto per l'esercizio 1963-64;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1964, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese, per l'esercizio 1962-63, delle due gestioni del « Fondo » prima citato;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1963-64 delle medesime gestioni, al fine di adeguare gli avanzi di amministrazione previsti a quelli accertati con il rendiconto generale dell'esercizio 1962-63, e di provvedere alla iscrizione in bilancio di spese non previste o previste in misura insufficiente, istituendo, per iscrivere le prime:

a) nel Titolo II della « Spesa » della Gestione principale un apposito capitolo, contrassegnato dal numero 7-*bis*, per provvedere al rimborso, in favore della Comunità Europea Carbone e Acciaio (C.E.C.A.) di somma riscossa in più dal « Fondo », nell'esercizio 1959-60, per la qualificazione professionale dei lavoratori siderurgici licenziati;

b) nel Titolo unico della « Spesa » della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti un apposito capitolo, contrassegnato dal numero 4-*bis*, per provvedere al pagamento di contributi previdenziali mutualistici ed assicurativi la cui entità è stata insufficientemente prevista negli esercizi finanziari trascorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il capitolo 10, Titolo II - Entrata straordinaria - della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, assume la seguente denominazione in sostituzione di quella iscritta in bilancio:

« Rimborsi dalla Comunità economica europea (Fondo speciale europeo) e dalla Comunità Europea Carbone Acciaio (C.E.C.A.) di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori ».

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1963-64, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	2.720.706.873

SPESE

In aumento:

TITOLO II - SPESE STRAORDINARIE

	Lire	Lire
	—	—
Cap. 7. — Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	2.056.000.000	
Cap. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Restituzione alla Comunità Europea Carbone Acciaio (C.E.C.A.) di somma riscossa in più nell'esercizio 1959-60 per la qualificazione professionale di lavoratori siderurgici licenziati . . .	127.312.000	
		2.183.312.000
Cap. 8. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		537.394.873
Totale aumento delle spese		2.720.706.873

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione speciale per la formazione complementare degli apprendisti per l'esercizio 1963-64, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

	Lire
	—
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	614.631.483
Cap. 2. — Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinati alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, numero 25)	2.056.000.000
Totale aumento delle entrate	2.670.631.483

SPESE

In aumento:

Cap. 4. — Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale	10.000.000
Cap. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Maggiore erogazione conseguente ai migliori accertamenti effettuati circa l'entità dei contributi dovuti negli esercizi finanziari 1962-63 e precedenti, per spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale	2.656.000.000
Cap. 6. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	4.631.483
Totale aumento delle spese	2.670.631.483

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro: BOSCO

(4413)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia di assicurazioni « Royale Belge Vie - Accidents ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società di assicurazioni « Royale Belge Vie-Accidents », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo i testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società di assicurazioni « Royale Belge Vie-Accidents »:

1. Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

2. Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3. Tariffa relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

4. Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabile a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso;

5. Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

6. Tariffa relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente per metà in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

7. Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

8. Tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati;

9. Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

10. Tariffa relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se il beneficiario sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte del beneficiario stesso.

Roma, addì 21 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, denominata « polizza di famiglia », presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tariffa 28, relativa all'assicurazione su due teste, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte di uno o ambedue gli assicurati, in qualunque momento essa avvenga, di una rendita di sopravvivenza pagabile immediatamente dalla morte del primo assicurato finchè è in vita l'altro e di annualità certe pagabili dal secondo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 21 maggio 1964

(4454) p. *Il Ministro*: DE' COCCI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1964 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerato il costo delle prestazioni farmaceutiche rilevate dall'ultimo bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, con riferimento al settore agricolo;

Decreta:

Per l'anno 1964 il contributo capitario, di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 3892 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico o mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del conrtibuto relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito, in ragione di L. 2595 a carico del concedente e di L. 1297 a carico del colono o mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

(4494) *Il Ministro*: BOSCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vibonati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1964, il comune di Vibonati (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1964, il comune di Bastia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1964, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462)

Autorizzazione al comune di Algua di Costa Serina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1964, il comune di Algua di Costa Serina (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di un immobile in Udine.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.26/4157 del 19 maggio 1964, col quale, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Udine, piazzale Cella, di proprietà del sig. Tobia Clocchiatti, per un prezzo non superiore a L. 32.500.000 (trentaduemilionicinquecentomila).

(4460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1964, n. 1151-240, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Bari Maria, nata in Andria il 12 agosto 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 365 riportate in catasto alle particelle numeri 35 parte e 112 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 123 e 125.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33653/6306, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione ad Inchingoli Vincenza, nata in Andria il 5 gennaio 1935, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 378 riportata in catasto alla particella n. 52-*b f* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 256.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33652/6305, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Magno Lorenzo, nato in Andria il 13 giugno 1920 e Magno Addolorata, nata in Andria il 16 ottobre 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 895 riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte e 17-*h* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 353 e 354.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33651/6304, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Scarcelli Riccardo, nato in Andria il 7 luglio 1899, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 860 riportata in catasto alla particella n. 17-*g* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 352.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33650/6303, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Miccoli Pasquale, nato in Andria il 15 maggio 1908, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 2300 riportata in catasto alla particella n. 9-*b* del foglio di mappa n. 131 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 370.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33649/6302, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Tesse Emanuella, nata in Andria il 10 luglio 1900, delle zone demaniali facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 406, riportate in catasto alla particella n. 200 parte, del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a l* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 226 e 225.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33648/6301, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Tessa Leonardo, nato in Andria il 14 marzo 1900 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 426, riportate in catasto alle particelle numeri 140-*a d* e 140-*a f* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 340 e 342.

(4432)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Annullamento di revoca di registrazione di specialità medicinali

Con decreto in data 4 maggio 1964 del Ministro per la sanità, è stato disposto l'annullamento della revoca, su rinuncia, della registrazione della specialità medicinale denominata « Calcio dinitrile B6 » (supposte 5 da gr. 2) della ditta Farmes, con sede in Messina, via Samperi n. 3, di cui al decreto n. 3724/R in data 30 gennaio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 1962, pagina 11, n. 292.

Pertanto, la specialità medicinale predetta resta registrata al n. 8418/A, a nome della medesima ditta Farmes di Messina.

(4458)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Combattente », con sede in Cerignola (Foggia), costituita per rogito d'Alò in data 24 giugno 1946, repertorio 9120, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonio Lo Muzio.

(4484)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 283, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal colonnello pilota della riserva Carassiti Mario, avverso il silenzio-rifiuto di riesame del provvedimento di sfollamento, è inammissibile.

(4468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Galilei » di Belluno ad accettare una donazione.

Con decreto del Prefetto della provincia di Belluno numero 40217 del 7 dicembre 1963, il preside del Liceo scientifico statale « Galilei » di Belluno, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare da un Comitato promotore la donazione della somma di L. 100.000, per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Premio di studio ex alunni del Galilei ».

(4374)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 31 marzo 1964, il notaio dottor Vittorio Quaranta, residente ed esercente in Napoli, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(4459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 1° giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,80	624,78	624,82	624,80	624,82	624,82	624,85	624,82	624,80
$ Can.	578,10	577,80	578 —	577,75	577 —	578 —	578 —	578,10	578 —	577,90
Fr. Sv.	144,81	144,79	144,81	144,82	144,75	144,81	144,8125	144,80	144,81	144,80
Kr. D.	90,49	90,44	90,47	90,45	90,45	90,48	90,455	90,50	90,48	90,45
Kr. N.	87,43	87,43	87,45	87,45	87,40	87,43	87,43	87,45	87,43	87,42
Kr. Sv.	121,65	121,61	121,60	121,62	121,60	121,66	121,63	121,65	121,66	121,65
Fol.	172,99	172,84	172,95	172,85	172,90	172,88	172,85	173 —	172,88	172,85
Fr. B.	12,55	12,549	12,55	12,5525	12,55	12,54	12,551	12,55	12,54	12,55
Franco francese	127,51	127,51	127,525	127,52	127,50	127,52	127,515	127,54	127,52	127,52
Lst	1748,80	1747,85	1747,60	1747,80	1747,50	1748,30	1747,85	1748,60	1748,30	1748 —
Dm. occ.	157,22	157,20	157,25	157,26	157,23	157,20	157,26	157,22	157,20	157,24
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,205	24,15	24,20	24,205	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,83	21,805	21,90	21,82	21,795	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 1° giugno 1964

Rendita 5 % 1935	106,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1964

1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	577,875
1 Franco svizzero	144,816
1 Corona danese	90,452
1 Corona norvegese	87,44
1 Corona svedese	121,625
1 Fiorino olandese	172,85
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1747,825
1 Marco germanico	157,26
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,80

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei Conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al presidente della Corte stessa.

Dalla domanda deve risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, nonchè il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso stesso.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico:

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i document atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento della carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tale fine la Commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati, senza carico di ulteriori ricerche, gli avvisi.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi al concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1964

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 313. — CESSARI

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 15 maggio 1964

Il presidente: CARBONE

(4491)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame al posto di assistente alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Carrara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esame, al posto di assistente alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Carrara.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Per la partecipazione al presente concorso è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere; laurea in filosofia; qualunque altra laurea speciale rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia; diploma di perfezionamento in Storia dell'arte rilasciato da una Facoltà universitaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente titoli di studio, documenti didattici e scientifici e gli altri che il candidato riterrà opportuno esibire) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Carrara, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Carrara, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli scientifici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per la pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 105

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dello svolgimento storico dell'arte, di essere informato sulle più importanti pubblicazioni di critica relative alle maggiori personalità artistiche e di conoscere le questioni generali di metodo nella lettura e nella interpretazione figurativa delle opere d'arte.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare, altresì, la capacità di organizzare una lezione su un artista o su un determinato argomento scelto dalla Commissione.

(3916)

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Torino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Per la partecipazione al presente concorso è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in lettere; laurea in filosofia; qualunque altra laurea speciale rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia; diploma di perfezionamento in storia dell'arte rilasciato da una Facoltà universitaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente i titoli di studio, i documenti didattici e scientifici o gli altri che il candidato riterrà opportuno esibire) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Torino, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Torino, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli scientifici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui il candidato riceve l'invito a presentare i documenti stessi.

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 106

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dello svolgimento storico dell'arte, di essere informato sulle più importanti pubblicazioni di critica relative alle maggiori personalità artistiche e di conoscere le questioni generali di metodo nella lettura e nella interpretazione figurativa delle opere d'arte.

Nel colloquio il candidato dovrà dimostrare, altresì, la capacità di organizzare una lezione su un artista o su un determinato argomento scelto dalla Commissione.

(3926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 405 e n. 406 del 1° febbraio 1964, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962 e furono assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 2378 del 20 aprile 1964 di variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso in parola;

Considerato che a seguito di rinuncia anche dell'ostetrica Converti Grazia Maria, è rimasta vacante la condotta di Tricrico;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della concorrente idonea che, in ordine di graduatoria e di preferenza, ne abbia diritto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata ostetrica è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica a fianco della stessa indicata ed alla stessa assegnata:

Lorenzetti Giovanna: Tricarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Matera, addì 18 maggio 1964

Il medico provinciale: TANAS

(4387)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto vacante di ufficiale sanitario nel comune di Taggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1421 del 23 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 116, del 13 maggio 1964, con il quale venne nominato a seguito di pubblico concorso il vincitore del concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taggia, bandito in data 2 settembre 1963, con decreto n. 3435;

Considerato che a seguito della rinuncia del dott. Giuseppe Rampone vincitore del posto di ufficiale sanitario nel Comune predetto, devesi provvedere alla nomina ad ufficiale sanitario il dott. G. B. Vittorio Emanuelli, classificatosi al secondo posto nella graduatoria del concorso in questione approvata con decreto n. 1419, in data 23 aprile 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. G. B. Vittorio Emanuelli è nominato, in via di esperimento per un biennio, al posto di ufficiale sanitario del comune di Taggia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio presso il comune di Taggia entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Imperia, di questo Ufficio e del comune di Taggia.

Imperia, addì 22 maggio 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(4475)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3111 e n. 3111/1 del 15 novembre 1963, con i quali rispettivamente fu approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1961 e furono assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori del concorso stesso;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castiglione in Teverina (1ª condotta) e di Villa San Giovanni in Tuscia hanno rinunciato alle condotte ad essi assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi predette ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi sulle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei nel concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) De Carolis Domenico: Castiglione in Teverina (1ª condotta);

2) Lubin Lubino: Villa San Giovanni in Tuscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 14 maggio 1964

Il medico provinciale: CORDA

(4525)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.